

Il D.Lgs. n. 125/2019 entrato in vigore il 10 novembre 2019, con cui è stata recepita la V Direttiva (n. 20018/843), ha apportato numerose modifiche al Decreto legislativo n. 231/2007, norma per contrastare l'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio dei proventi e finanziamento di attività criminali e/o terroristiche.

Le gallerie, in qualità di intermediari nel commercio di opere d'arte, sono annoverate tra i soggetti obbligati al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs 231/2007.

In particolare, sono obbligati al rispetto della normativa sull'antiriciclaggio:

- coloro che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate, sia pari o superiore a 10.000 euro;
- coloro che conservano o commerciano opere d'arte, ovvero coloro che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse; qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate, sia pari o superiore a 10.000 euro.

Oltre alla segnalazione di operazioni sospette, i soggetti obbligati sono tenuti all'implementazione di procedure in grado di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che si concretizzano altresì nell'assolvimento degli obblighi di:

1. identificazione e adeguata verifica della clientela;
2. conservazione;
3. formazione

1. Adeguata verifica della clientela

Il contatto con il cliente è il primo momento di applicazione delle misure antiriciclaggio. In merito a ciò è necessario:

- A. chiedere al cliente informazioni, dati e documenti validi per l'identificazione;
 - B. acquisire e valutare le informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, il cui grado di dettaglio deve essere calibrato sul rischio;
 - C. svolgere controlli costanti sul rapporto con il cliente commisurando, anche in questo caso, la frequenza dei controlli al rischio.
- A. Con specifico riguardo alle modalità di identificazione per l'adeguata verifica prevista dalla normativa antiriciclaggio, il cd Decreto Semplificazioni è intervenuto snellendo il processo di identificazione nell'ipotesi in cui questi venga effettuato a distanza. Mentre quando si procede all'identificazione del cliente in presenza, vi è l'obbligo di riscontrare i dati identificativi forniti dal cliente con un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente, del quale deve essere acquisita altresì copia in formato cartaceo o elettronico, se l'identificazione avviene senza la presenza fisica del cliente, l'obbligo si considera comunque assolto per i clienti dotati di identità digitale con un livello di garanzia significativo (i.e. SPID), o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o identificati con altre procedure autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale.
- Il soggetto obbligato è tenuto altresì a identificare ed effettuare verifiche sul titolare effettivo.

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica (o le persone fisiche) che, direttamente o indirettamente, ha (hanno) la proprietà o il controllo dell'ente.

Se il cliente è una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà:

- la titolarità, diretta o immediata, del 25% del capitale,
- il controllo della maggioranza dei voti o di una percentuale di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante,
- l'esistenza di vincoli contrattuali.

Se i suddetti criteri non consentono di individuare il titolare effettivo, allora questi è identificato con il/i legale/i rappresentante/i della società.

Se il cliente è una persona giuridica privata (ad esempio una fondazione o un trust), costituiscono indicazione di proprietà:

- i fondatori (se in vita),
- i beneficiari (se individuabili),
- i legali rappresentanti, i direttori o gli amministratori.

B. Per quanto riguarda l'acquisizione di informazioni sulla natura e lo scopo dell'operazione, e per la valutazione del rischio ad essi connesso, è necessario tenere conto di determinati fattori di rischio, associati:

• **alla tipologia di clientela:**

- natura giuridica
- comportamento tenuto
- attività svolta

• **all'area geografica di provenienza e di destinazione sia dell'opera sia dei flussi finanziari:**

- stato membro
- stato aderente al GAFI2

• **all'operazione:**

- tipologia dell'operazione
- modalità di svolgimento
- importo dell'operazione
- frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto

• **alla ragionevolezza dell'operazione rispetto al profilo economico e all'attività svolta dal cliente, oltre che all'entità delle risorse di cui dispone.**

c. Sulla base del rischio di riciclaggio calcolato, si determina la frequenza con cui devono essere effettuati i controlli sul rapporto con il cliente ed eventualmente adottare delle misure di adeguata verifica cd rafforzata, ad esempio quando si effettuano operazioni con clienti e relativi titolari effettivi considerate persone politicamente esposte (PPE). I soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica del cliente quando il valore dell'operazione (o di un insieme di operazioni frazionate o collegate) risulta pari o superiore a 10.000 euro, e in occasione:

- ! dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale,
- ! dell'esecuzione di un'operazione occasionale.

Gli obblighi di adeguata verifica riguardano sia i clienti nuovi sia i clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica sia opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo associato al cliente.

2. Conservazione

Le gallerie devono approntare un fascicolo dedicato a ogni cliente, nel quali risulti la profilatura associata al rischio.

Il contenuto base del fascicolo sarà composto da:

- copia del documento di identità e del codice fiscale (salvo nel caso di identificazione a distanza),
- fotocopia del certificato della partita IVA (eventuale),
- copia del contratto.

Inoltre, se il cliente è un ente giuridico:

- visura camerale,
- dichiarazione della società cliente sul titolare effettivo,
- documenti prodotti dalla galleria durante le verifiche effettuate in sede di identificazione del titolare effettivo.

I soggetti obbligati dovranno conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, oltre all'originale (ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente) delle scritture e registrazioni inerenti alle operazioni.

La documentazione deve consentire almeno di ricostruire:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione,
- la data, l'importo e la causale dell'operazione,
- i mezzi di pagamento utilizzati⁴.

I dati e i documenti devono essere conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

I sistemi di conservazione adottati devono garantire il rispetto delle norme dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. Il cliente non può opporsi al trattamento dei propri dati ai fini antiriciclaggio, né può richiederne la cancellazione.

I documenti possono essere conservati telematicamente o in formato cartaceo (o con modalità mista).

Tutte le informazioni devono essere conservate secondo l'ordine cronologico delle operazioni cui si riferiscono.

3. Formazione

Quanto, infine, alla *terza tipologia* di adempimenti antiriciclaggio (ossia, la formazione), sul punto, la norma non prevede delle “specifiche” modalità di formazione, stabilendo genericamente che i soggetti obbligati debbano adottare misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere noti al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, i soggetti obbligati debbono altresì garantire lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

In ogni caso, *on line*, sono presenti numerosi software per la formazione o corsi di formazione, che – nel caso – potrebbero essere organizzati anche dall’AAI (anche mediante i propri consulenti giuridici e fiscali).

Modulistica

Non esistono moduli standard antiriciclaggio pensati per le gallerie. Di seguito, si allegano alcuni fac-simili dei modelli, che possono essere adattate al caso specifico:

Allegato “A” - Questionario per la valutazione del rischio;

Allegato “B” - Modulo antiriciclaggio persona fisica

Allegato “C” – Modulo antiriciclaggio persona giuridica

